

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2008 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei codici NC di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono e dei miscugli contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nella nomenclatura combinata per il 2007, stabilita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione ⁽³⁾, sono stati modificati i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di alcuni prodotti.

(2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e ai miscugli contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono, fa riferimento ad alcuni codici NC che erano stati modificati dal regolamento (CE) n. 1214/2007. Occorre pertanto adeguare il suddetto allegato. A causa del numero di modifiche da apportare, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'intero allegato.

(3) Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2037/2000.

(4) Poiché il regolamento (CE) n. 1214/2007 è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Gruppi, codici della nomenclatura combinata (*) e designazioni delle sostanze di cui agli allegati I e III

Gruppo	Codice NC	Designazione
Gruppo I	2903 41 00	Triclorofluorometano
	2903 42 00	Diclorodifluorometano
	2903 43 00	Triclorotrifluoroetani
	2903 44 10	Diclorotetrafluoroetani
	2903 44 90	Cloropentafluoroetano
Gruppo II	2903 45 10	Clorotrifluorometano
	2903 45 15	Pentaclorofluoroetano
	2903 45 20	Tetraclorodifluoroetani
	2903 45 25	Eptaclorofluoropropani
	2903 45 30	Esaclorodifluoropropani
	2903 45 35	Pentaclorotrifluoropropani
	2903 45 40	Tetraclorotetrafluoropropani
	2903 45 45	Tricloropentafluoropropani
	2903 45 50	Dicloroesafluoropropani
	2903 45 55	Cloroepptafluoropropani
Gruppo III	2903 46 10	Bromoclorodifluorometano
	2903 46 20	Bromotrifluorometano
	2903 46 90	Dibromotetrafluoroetani
Gruppo IV	2903 14 00	Tetracloruro di carbonio
Gruppo V	2903 19 10	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
Gruppo VI	2903 39 11	Bromometano (bromuro di metile)
Gruppo VII	2903 49 30	Idrobromofluorometani, -etani o -propani
Gruppo VIII	2903 49 11	Clorodifluorometano (HCFC-22)
	2903 49 15	1,1-dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)
	2903 49 19	Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)
Gruppo IX	ex 2903 49 80	Bromoclorometano
Miscugli	3824 71 00	Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
	3824 72 00	Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
	3824 73 00	Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
	3824 74 00	Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)
	3824 75 00	Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio
	3824 76 00	Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)
	3824 77 00	Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

(*) L'indicazione "ex" prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna "designazione".»